

STATUTO

UCID Sezione di PARMA

(GRUPPO REGIONALE EMILIANO-ROMAGNOLO)

TITOLO I

Art 1

Enunciazione

La UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti-Gruppo Sezione di Parma è un'Associazione privata di fedeli, regolata dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalle norme di Legge e dal presente Statuto.

Ad essa aderiscono cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professionisti, organizzati come Federazione di Sezioni aderenti alla "UCID-Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti Sezione di PARMA", formalmente costituite con atto notarile o scrittura privata autenticata- secondo quanto previsto dal presente Statuto e da quello della Federazione Nazionale.

L'Associazione "UCID-Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti Sezione di PARMA" aderisce attraverso il Gruppo Regionale Emiliano - Romagnolo alla UCID- Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti- Federazione Nazionale" costituita il 31/01/1947 e retta attualmente dallo Statuto approvato dall'assemblea del 18/06/2002, si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza nell'ambito di una sua autonomia di iniziativa, ed a rispettare tutte le norme del suddetto Statuto e sue successive modifiche approvate a norma di Legge e di Statuto.

Il presente Statuto e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all'approvazione della competente Autorità Ecclesiastica.

Art.2

Denominazione

La denominazione dell'Associazione è "UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti- Gruppo Regionale Emiliano - Romagnolo Sezione di PARMA" da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "UCID-Sezione di PARMA

Art.3

Sede

La Sezione ha sede in PARMA presso la Parrocchia del S. Cuore Piazza Volta, 1; con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del Comune di PARMA

Art.4

Durata

La durata della Sezione è a tempo illimitato, e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art.5**Finalità**

Coerentemente con le finalità sancite dall'art.5 dello Statuto Nazionale UCID., l'Associazione si prefigge il perseguimento in sede locale, delle finalità sancite dall'art.5 dell'attuale statuto UCID Nazionale di cui all'art.1 del presente statuto e precisamente:

- a) La formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
- b) La conoscenza, l'attuazione e la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa
- c) Lo studio e l'attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed attività ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa ed ad assicurare un'efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell'impresa, ponendo la persona al centro dell'attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
- d) La testimonianza cristiana dei soci con le loro opere nelle imprese, nelle Organizzazioni, nel contesto sociale.

Art.6**Attività**

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art.5, e coerentemente con l'indirizzo generale deciso dall'UCID Nazionale e dal Gruppo Emiliano - Romagnolo l'Associazione:

- a) formula l'indirizzo generale della Sezione assicurando nel territorio la realizzazione delle finalità dell'UCID Nazionale, con il coordinamento e l'indirizzo del Gruppo Emiliano-Romagnolo con particolare attenzione alla partecipazione dei Giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti;
- b) cura direttamente i rapporti con la competente Autorità Ecclesiastica in sede locale
- c) rappresenta gli Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti alla Sezione nei rapporti con Organi che rappresentano localmente lo Stato, la Regione e gli altri Enti Pubblici o privati e l'Autorità Ecclesiastica;
- d) nomina o designa, quando richiesto, propri Rappresentanti od Osservatori presso Commissioni od Organizzazioni locali

TITOLO II**STRUTTURA FEDERATIVA DELLA ASSOCIAZIONE****Art.7****Struttura Organizzativa e Partecipazione degli Iscritti**

Sono soci della "UCID-Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti-Federazione Nazionale -Gruppo Emiliano-Romagnolo Sezione di Parma Imprenditori, Dirigenti e Professionisti Cristiani. Possono altresì divenire soci coloro che, in ruoli Dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all'attività di impresa nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni. nelle Istituzioni educative.

Coloro che condividono le finalità dell'UCID ne diventano soci , su presentazione di almeno due soci, attraverso l'iscrizione personale e diretta alla Sezione; partecipano nelle forme rappresentative previste dal presente Statuto al Gruppo Emiliano -Romagnolo e, attraverso quest'ultimo, all'UCID Nazionale.

.Al momento dell'iscrizione alla Sezione, i soci verseranno una quota annuale per la sezione comprensiva anche del contributo da trasmettere al Gruppo Regionale e all'UCID Nazionale in relazione alle rispettive delibere.

Art.8

Autonomie

La Sezione ha piena autonomia organizzativa economica, programmatica ed operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dal Gruppo Regionale Emiliano-Romagnolo come indicato al precedente art.6. La Sezione è costituita e disciplinata nel rispetto di quanto previsto in materia dalla statuto nazionale e del Gruppo regionale .

TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.9

Organi sociali

Sono Organi della Sezione :

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e, ove nominati,
- e) Il Comitato Esecutivo
- f) Il Collegio dei Proviviri

Art.10

Assemblea degli associati della Sezione

L'assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate. La partecipazione all'assemblea da parte del socio è subordinata alla regolarità del pagamento delle quote associative..

Partecipano all'assemblea senza diritto di voto ,qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione e i Revisori dei Conti

Partecipano all'assemblea con diritto di intervento e non di voto ,il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti Onorari della Sezione e i membri del Collegio dei Proviviri.

Il numero degli iscritti alla Sezione al fine del computo degli aventi diritto al voto è rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente

Art.11**Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata preferibilmente ogni anno e comunque ogni tre anni entro sei mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio del triennio mediante avviso da inviarsi almeno 15 gg prima dell'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e con l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è comunicato agli aventi diritto per lettera, per fax o tramite e @.mail.

L'assemblea:

- a) approva le relazioni morali e finanziarie dell'attività svolta dalla Sezione
- b) nomina i consiglieri della Sezione
- c) nomina i componenti del Comitato Direttivo, determinandone il numero
- d) designa i delegati al Gruppo Regionale
- e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente nomina il Collegio dei Provisori nomina il Comitato Esecutivo

Art.12**Assemblea straordinaria:**

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea:

- a) approva le modifiche dello statuto
- b) delibera l'eventuale scioglimento della Sezione determinandone le modalità secondo il disposto dell'art.29 del presente statuto
- c) delibera sugli altri argomenti che le siano sottoposti nell'atto di convocazione e che non siano di competenza dell'assemblea ordinaria

Art.13**Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente della Sezione assistito dal Segretario della Sezione; in caso di impossibilità di essi l'assemblea sceglie il proprio Presidente e/o il proprio Segretario fra i soci presenti.

Art.14**Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato:

- a) dai Consiglieri nominati dall'assemblea
- b) dai Past - Presidents della Sezione

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Il consiglio qualora nel triennio venissero a mancare per qualsiasi causa dei consiglieri, ha facoltà di

integrarsi per cooptazione: I consiglieri cooptati vanno scelti con le stesse modalità con cui furono scelti quelli cessati e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina

Il Consiglio ha altresì la facoltà di cooptare i subentranti ai delegati all'assemblea del Gruppo Regionale che decadessero nel corso del triennio.

Il Consiglio nomina fra i propri membri il Presidente, fino a 2 vice-Presidenti., il Segretario e il Tesoriere che rimangono in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e tutte quelle volte che il Presidente lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di assenza dal vicepresidente più anziano di età.

Art.15

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo :

- a) assume tutti gli opportuni provvedimenti per promuovere la realizzazione dei fini e degli scopi dell'UCID
 - b) delibera sull'ammissione di nuovi soci
 - c) approva i programmi di massima per l'attività di studio e di azione sociale
 - d) esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione e provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato all'assemblea
 - e) approva il rendiconto economico e finanziario annuale
 - f) determina entro il mese di novembre dell'anno precedente la quota associativa annua che ogni socio deve versare alla Sezione tenuto conto della quota da versare al Gruppo Emiliano-Romagnolo e all'UCID Nazionale, nonché le modalità ed i termini di tale versamento.
La data di riferimento per il calcolo del numero dei soci è quella del 1 gennaio di ciascun anno
 - g) approva le modifiche al presente statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria
 - h) propone all'Assemblea la nomina di presidenti onorari
 - i) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie del Gruppo Regionale
 - j) può nominare Commissioni per particolari attività o settori di funzionamento della Sezione
- Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti onorari provinciali, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Provisori, i quali tutti con diritto di intervento e non di voto.

Art.16

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è formato da:

- il Presidente
- i Vicepresidenti
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Comitato:

sovrintende alla gestione ordinaria

attuа le direttive del Consiglio e, in caso di urgenza assume le decisioni di spettanza del Consiglio sottoponendole a ratifica alla prima riunione del Consiglio stesso;

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce senza formalità alcuna tutte le volte che lo reputa necessario. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei Componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.17

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma della Sezione anche in giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Sezione nei confronti di Terzi. Può conferire mandati per particolari atti e procure alle liti. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il vice-presidente più anziano di età. La firma del vice - Presidente attesta, nei confronti di terzi, l'assenza e l'impedimento del Presidente. Il Presidente esercita tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.

Art.18

Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello statuto. Per il buon funzionamento della Sezione sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria, verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Mantiene i contatti con il Gruppo Regionale, predispose il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Nell'espletamento dell'incarico si avvarrà della collaborazione del personale e/o collaboratori volontari.

Art.19

Tesoriere

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa e contabile della Sezione, eroga le spese deliberate, verifica gli incassi. Provvede alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre al controllo dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio della Sezione

ART.20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo economico e finanziario della Sezione

I suoi compiti sono:

- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
- certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale alla assemblea ordinaria.
- partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo della Sezione e all'assemblea ordinaria e straordinaria senza diritto di voto. cui uno sarà

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria per un triennio.

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno.

Art.21**Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall'assemblea dei soci anche al di fuori degli associati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio compete la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Sezione e i soci o fra questi ultimi, comunque derivanti dall'applicazione e dalla interpretazione delle disposizioni del presente statuto o da fatti inerenti alla qualità di socio della Sezione. In virtù di tale competenza il Collegio decide definitivamente quale arbitro amichevole compositore, assicurando il contraddittorio fra le Parti, con dispensa da ulteriori formalità.

Art.22**Consulente Ecclesiastico**

La Sezione ha un Consulente Ecclesiastico nominato dall'Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di cinque anni e con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in coordinamento con il Consulente Ecclesiastico del Gruppo Regionale

Art.23**Presidenti Onorari della Sezione**

Il Consiglio direttivo della Sezione può proporre all'assemblea ordinaria, che li nomina, in numero non superiore a tre, dei presidenti onorari della Sezione, fra le persone che abbiano reso particolari servizi alla Sezione. Essi partecipano di diritto alle assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto.

TITOLO IV**ESERCIZIO FINANZIARIO-PATRIMONIO-ENTRATE****Art.24****Esercizio Finanziario**

L'esercizio Finanziario della Sezione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario e lo stato patrimoniale

Art 25**Patrimonio**

Il Patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili e dai valori che nei conferimenti ,acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Sezione a titolo di patrimonio;
- b) dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale o per successiva destinazione;
- c) dalle entrate annuali che il, Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori dei conti disponga ad incremento del Patrimonio;
- d) delle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio

- e) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante le vita della Sezione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- f) E' sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.

Art.26

Entrate

Le entrate della Sezione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio
- b) dalle quote annuali dei Soci stabilite dal Consiglio Direttivo
- c) da sovvenzioni accordate;
- d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
- e) da proventi devoluti da Terzi per le sue finalità;
- f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
- g) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall'Assemblea ordinaria

TITOLO V

NORME FINALI

Art.27

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche della Sezione sono a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di qualsiasi natura; in caso di esigenze particolari potranno essere stabiliti il rimborso di spese vive o compensi in via forfetaria con decisione del Consiglio Direttivo, comunicati ai Revisori dei Conti

Art.28

Approvazione Autorità Ecclesiastica Competente

Il Presente statuto e le eventuali successive modifiche sono condizionati sospensivamente all'approvazione dell'Autorità Ecclesiastica competente.

Art.29

Scioglimento della Sezione

Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui agli art.12 .13 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività promozionali residue, osservando comunque l'obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio ad altro Organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662. E' comunque salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.30**Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Diritto Canonico in materia di Associazioni private di Fedeli, salvo, in ogni caso, le norme inderogabili del Codice Civile

TITOLO VI**NORME TRANSITORIE****Art.31****Norme Transitorie**

- 1) Il presente Statuto, oggi approvato, è sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione da parte della Autorità Ecclesiastica competente.
- 2) Il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo della Sezione in carica alla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Statuto, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato, come conferito secondo il precedente regolamento della sezione
- 3) Dopo l'approvazione definitiva del presente statuto da parte dell'Autorità Ecclesiastica competente, si provvederà, nel più breve tempo possibile, alla nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri